

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 20 marzo 2017

D.g.r. 13 marzo 2017 - n. X/6340**Approvazione disposizioni per la disciplina dei tempi, delle procedure e delle modalità di soppressione dei consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dal riordino del 2012, ai sensi dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2011**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il comma 1 dell'art. 79 della l.r. 31/2008, ai sensi del quale per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, così come delimitati con d.g.r. 8 febbraio 2012, n. IX/2994 e d.g.r. 19 settembre 2016, n. 5594, deve essere istituito un solo consorzio di bonifica di primo grado;

Visto l'articolo 2 bis della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale), introdotto con l.r. 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua» e modificato con l.r. 29 dicembre 2016, n. 34 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017»;

Preso atto che l'articolo 2 bis (Completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado) della l.r. n. 25/2011 prevede che:

- al fine di completare il riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, sono soppressi i consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dall'azione di riordino avvenuta nel 2012 in applicazione della presente legge;
- i consorzi soppressi sono fusi per incorporazione nei consorzi di bonifica di primo grado o nell'associazione di cui all'articolo 78, comma 7 bis, della l.r. 31/2008, di riferimento per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, che ne assumono le funzioni;
- i tempi, le procedure e le modalità per la soppressione dei consorzi soggetti a fusione, per lo scioglimento dei relativi organi e per l'incorporazione nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale;
- sono trasferiti ai consorzi o all'associazione incorporanti i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi compresi gli incarichi in corso, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base della ricognizione predisposta e adottata da commissari regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- la Regione conclude le procedure di completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 34/2016;

Viste le disposizioni per la disciplina dei tempi, delle procedure e delle modalità di soppressione dei consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dal riordino del 2012, ai sensi dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2011, di cui all'Allegato 1, composto da 51 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che le suddette disposizioni sono così articolate:

- Parte generale: contenente, tra l'altro, un'introduzione, l'indicazione dei consorzi di bonifica di riferimento e i relativi comprensori di competenza, le disposizioni per l'accertamento di consorzi di bonifica da sopprimere, per il loro commissariamento, per predisporre, adottare e approvare la ricognizione dei patrimoni, del personale e dei rapporti giuridici da trasferire ai consorzi di bonifica incorporanti;
- Allegato A: Criteri per la ricognizione del patrimonio consortile;
- Allegato B: Beni demaniali in uso al consorzio e altri beni di terzi;
- Allegato C: Beni presso terzi e impegni;
- Allegato D: Criteri per la ricognizione dei rapporti con il personale;
- Allegato E: Criteri per la rilevazione delle partecipazioni;
- Allegato F: Ricognizione delle entrate e delle uscite;
- Allegato G: Relazione di accompagnamento della ricognizione;

Ritenuto di dover approvare le presenti disposizioni, al fine di rendere operativo il completamento del riordino dei consorzi di bonifica sancito ai sensi dell'art. 2 bis della l.r. 25/2011;

Ritenuto altresì di dover precisare che eventuali integrazioni e modifiche alle presenti disposizioni, aventi carattere meramente tecnico-amministrativo, potranno essere approvate con decreto del dirigente della competente struttura della direzione generale territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78 e, in particolare, l'azione 234. «Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica e irrigazione anche attraverso la promozione sul territorio di tecniche e tecnologie per utilizzare metodi di irrigazione alternativi a quello di scorrimento, in un'ottica di maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche»;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Vagliate e fatte proprie le considerazioni sopra esposte;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2011, le disposizioni per la disciplina dei tempi, delle procedure e delle modalità di soppressione dei consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dal riordino del 2012, di cui all'Allegato 1, composto da 51 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che eventuali integrazioni e modifiche alle presenti disposizioni, aventi carattere meramente tecnico-amministrativo, potranno essere approvate con decreto del dirigente della competente struttura della direzione generale territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

Disposizioni per la disciplina dei tempi, delle procedure e delle modalità di soppressione dei consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dal riordino del 2012, ai sensi dell'articolo 2 bis della l. r. 25/2011.

Sommario

Parte generale

1. Introduzione
1. Consorzi di bonifica di riferimento e relativi comprensori di bonifica e irrigazione di competenza
2. Ricognizione per accertare la presenza di consorzi di bonifica di primo grado ancora operanti e non interessati dal riordino del 2012
3. Invio comunicazione di avvio del procedimento di completamento del riordino
4. Commissariamento dei consorzi di bonifica di primo grado da sopprimere e incorporare nei consorzi di bonifica di riferimento
 - 5.1 Nomina Commissari e durata incarico
 - 5.2 Compiti dei Commissari
 - 5.3 Compenso dei Commissari
5. Ricognizione patrimoni, personale, rapporti giuridici dei consorzi da sopprimere
 - 5.1 Predisposizione e adozione ricognizione
 - 6.2 . Trasmissione in Regione della ricognizione per la sua approvazione
 - 6.3 Approvazione ricognizione e soppressione dei consorzi con incorporazione nei consorzi di bonifica di riferimento o nell'Associazione Irrigazione Est Sesia
- 7 Oneri per il completamento riordino consorzi di bonifica
- 8 Rappresentanza nei consorzi di bonifica incorporanti
- 9 Contribuenza
- 10 Indicazioni per la compilazione schede ricognizione
- 11 Ulteriori disposizioni

Allegati

Parte generale

1. Introduzione

Con l'applicazione della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica" è stata attuata una profonda revisione nell'assetto territoriale e gestionale dei Consorzi di bonifica della Lombardia.

Con la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione, approvata con d.g.r. 8 febbraio 2012, n. 2994, è stato ridotto il loro numero (da 20 a 12) e conseguentemente è diminuito il numero dei consorzi di bonifica. Infatti, sono stati soppressi e fusi alcuni consorzi di bonifica e i Consorzi di miglioramento Fondiario di secondo grado Adda Serio e Mella e Fontanili, applicando il principio dell'art. 79 della l.r. 31/2008, secondo cui per ciascun comprensorio è istituito un unico consorzio di bonifica di primo grado.

Tuttavia, all'azione di riordino del 2012 non sono stati interessati alcuni piccoli consorzi di bonifica che in applicazione della l.r. 25/2011 avrebbero dovuto essere soppressi e fusi con gli altri consorzi di bonifica. La presenza di tali enti non è stata segnalata nelle ricognizioni approvate dagli organismi collegiali appositamente costituiti dalla Giunta regionale nel 2012.

Pertanto, con l'articolo 2 bis della l.r. 25/2011, introdotto con la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", sono state dettate le norme per completare il riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, demandando al presente provvedimento la disciplina dei tempi, procedure e modalità di soppressione di quei consorzi di bonifica non interessati dal riordino del 2012. Quest'ultima norma è stata modificata con l'articolo 11 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2017".

Con il comma 9 bis dell'articolo 2 bis sopra richiamato si stabilisce che Regione conclude le procedure di completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado entro quattro anni dall'entrata in vigore (31 dicembre 2016) della l.r. 34/2016.

Tempi, procedure e modalità di soppressione di seguito riportati, differiscono da quelli indicati nelle linee guida approvate con d.g.r. n. 3221 del 14/03/2012, in quanto i consorzi da sopprimere saranno incorporati nei consorzi di bonifica di riferimento derivati dal riordino del 2012. Per effettuare la ricognizione del patrimonio, del personale e delle obbligazioni giuridiche attive e passive dei consorzi da sopprimere, che devono essere trasferiti ai consorzi di bonifica di riferimento, si utilizza la medesima modulistica approvata con la d.g.r. sopra richiamata e modificata con decreto del direttore generale n. 3620 del 24/04/2012, opportunamente aggiornata.

Inoltre, le attività che porteranno alla soppressione dei consorzi di bonifica saranno gestite da un commissario di nomina regionale e non da un apposito organismo collegiale, come avvenuto nel recente riordino. La soppressione del consorzio e la sua incorporazione nel consorzio di bonifica di riferimento, elencati nel comma 8 del sopra richiamato articolo 2 bis e nel paragrafo 2, avverrà con deliberazione di Giunta regionale, contestualmente all'approvazione della ricognizione dei patrimoni, del personale e dei rapporti giuridici, che per legge sono trasferiti ai consorzi incorporanti.

1. Consorzi di bonifica di riferimento e relativi comprensori di bonifica e irrigazione di competenza

L'articolo 2 bis, nei commi 8 e 9, della l.r. 25/2011 elenca i consorzi di bonifica che non sono soggetti al presente riordino, stabilendo che essi sono i consorzi di bonifica e l'associazione di riferimento, ai fini del completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado.

Nella sottostante tabella 2.1, si riporta l'elenco dei consorzi di riferimento con il nome del relativo comprensorio di bonifica e irrigazione, la cui delimitazione è stata approvata con d.g.r. 8 febbraio 2012 n. 2994 e successivamente adeguata con d.g.r. 19 settembre 2016 n. 5594, limitatamente ai comprensori del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi e dell'Associazione Irrigazione Est Sesia.

Tabella n. 2.1 – Elenco consorzi e comprensori di competenza

Consorzio di bonifica/Associazione di riferimento	Numero e nome comprensorio di bonifica e irrigazione di competenza
Associazione Irrigazione Est Sesia (Interregionale)	N. 1. Lomellina - Oltrepo
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi	N. 2. Est Ticino Villoresi
Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana	N. 3 Muzza
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca	N. 4. Media Pianura Bergamasca
Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio Adda Serio	N. 5. Adda - Oglio
Consorzio di Bonifica Oglio - Mella	N. 6. Oglio - Mella
Consorzio di Bonifica Chiese	N. 7. Mella e Chiese
Consorzio di Bonifica Garda Chiese (Interregionale)	N. 8. Destra Mincio
Consorzio di Bonifica Territori del Mincio (Interregionale)	N. 9. Laghi di Mantova
Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano	N. 10 Navarolo
Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po (Interregionale)	N. 11 Terre dei Gonzaga in destra Po

I consorzi di bonifica di primo grado, diversi da quelli di riferimento e ancora operanti nei comprensori di bonifica elencati in tabella, saranno pertanto soppressi e incorporati nei relativi consorzi di riferimento, secondo i tempi, le modalità e le procedure di seguito indicate.

2. Ricognizione per accertare la presenza di consorzi di bonifica di primo grado ancora operanti e non interessati dal riordino del 2012

La Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, attraverso specifiche richieste di monitoraggio della competente Struttura ai Consorzi di bonifica di riferimento, ha effettuato una prima ricognizione finalizzata ad accertare la presenza di consorzi di bonifica di primo grado non interessati dal riordino del 2012. Con tale attività sono stati individuati alcuni consorzi di bonifica che dovranno essere sottoposti all'azione di riordino, ai sensi dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2011 e secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni.

L'attività di ricognizione, finalizzata ad individuare consorzi da sopprimere, prosegue per tutto il periodo entro cui deve completarsi il riordino consortile; durante tale periodo i consorzi di bonifica di riferimento sono tenuti a segnalare alla Struttura regionale competente la presenza di altri consorzi di bonifica di primo grado che dovranno essere interessati dal completamento del riordino consortile.

3. Invio comunicazione di avvio del procedimento di completamento del riordino

Entro **trenta giorni** dall'approvazione delle presenti disposizioni la competente Struttura Programmazione interventi e consorzi di bonifica trasmette apposita comunicazione di avvio del procedimento di riordino ai consorzi di bonifica di primo grado già individuati.

La medesima comunicazione deve essere inviata anche ai Consorzi di bonifica di primo grado di riferimento che dovranno incorporare i consorzi interessati dal riordino.

Tali Enti devono essere adeguatamente informati dell'azione regionale di completamento del riordino e dovrà essere richiesta agli stessi la documentazione necessaria per effettuare le preliminari verifiche in merito alla loro natura giuridica, prima di procedere al commissariamento e alla successiva soppressione e incorporazione nei consorzi di bonifica di riferimento.

Nel prosieguo dell'azione di riordino la comunicazione di cui sopra dovrà essere inviata entro **trenta giorni** dalla segnalazione, da parte dei consorzi di bonifica di riferimento, della presenza di altri consorzi di bonifica di primo grado.

4. Commissariamento dei consorzi di bonifica di primo grado da sopprimere e incorporare nei consorzi di bonifica di riferimento

5.1 Nomina Commissari e durata incarico

Entro **centoventi giorni** dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di cui al precedente paragrafo, se l'esito delle verifiche, volte ad accertare la natura giuridica del Consorzio di bonifica da sopprimere, è positivo, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina il Commissario con incarico per la durata massima di otto mesi.

L'incarico può essere eventualmente prorogato per la durata di ulteriori quattro mesi a fronte di giustificate e valide motivazioni.

5.2 Compiti dei Commissari

Il Commissario regionale:

- ✓ predispone e adotta la ricognizione di cui all'articolo 2 bis della l.r. 25/2011, per il consorzio da sopprimere, corredata da una relazione illustrativa;
- ✓ provvede agli adempimenti necessari ad assicurare la continuità gestionale del sopprimendo consorzio fino alla sua incorporazione nel consorzio di bonifica di riferimento e comunque entro e non oltre il termine stabilito nella delibera della Giunta regionale di approvazione della ricognizione, di soppressione e incorporazione dei consorzi. Tali attività contemplano anche l'eventuale approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Per espletare tali adempimenti il Commissario si avvale del supporto e della collaborazione del personale dei consorzi da sopprimere e di quelli incorporanti.

5.3 Compenso dei Commissari

Così come stabilito dal comma 4, dell'articolo 2 bis della l.r. 25/2011, il compenso spettante ai Commissari regionali è determinato dal presidente della Giunta regionale nel decreto di conferimento dell'incarico, sulla base di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 dell'articolo 92 della l.r. 31/2008. Tale onere deve essere sostenuto dal consorzio da sopprimere e da quello incorporante, così come precisato nel paragrafo 7.

5. Ricognizione patrimoni, personale, rapporti giuridici dei consorzi da sopprimere

5.1 Predisposizione e adozione ricognizione

Come previsto dal comma 3 dell'articolo 2 bis della L.R. 25/2011, il Commissario regionale predispone e adotta, entro **novanta giorni** dalla nomina, la ricognizione, corredata da una relazione illustrativa, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi gli incarichi in corso, dei patrimoni consorziali, di eventuali contenziosi nonché del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Più dettagliatamente, la ricognizione deve rilevare le informazioni e i dati di seguito indicati, utilizzando per quanto possibile la modulistica allegata alle presenti disposizioni.

Patrimonio del Consorzio

Il patrimonio dei Consorzi viene trasferito al Consorzio incorporante di riferimento. Il Commissario definisce l'ammontare e la composizione del patrimonio da conferire al Consorzio incorporante, secondo la seguente articolazione.

ATTIVO

Immobilizzazioni materiali

Terreni

Canali e impianti di bonifica e/o irrigazione

Fabbricati

Impianti e macchine motrici e operatrici

Attrezzature

Mobili e arredi
Macchine d'ufficio
Automezzi
Altri beni
Immobilizzazioni in corso ed acconti

Immobilizzazioni finanziarie***Attivo circolante***

Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide

PASSIVO

Fondi rischi e oneri
Fondi equivalenti TFR
Debiti

Gli elementi patrimoniali vengono elencati dettagliatamente secondo gli schemi riportati nell'allegato A e sulla base dei seguenti criteri:

- ✓ classificazione degli elementi patrimoniali alle categorie tipiche delle fonti e degli impieghi;
- ✓ articolazione dell'attivo e del passivo funzionale alla identificazione delle poste costitutive e della rilevazione del patrimonio netto;
- ✓ distinzione degli elementi strumentali e non strumentali del patrimonio. I primi sono connessi allo svolgimento delle attività consortili, comprese quelle amministrative. I secondi si configurano come investimenti.

Patrimonio demaniale gestito dal Consorzio

Stante la funzione pubblica svolta dal Consorzio, consistente nella manutenzione e gestione dei beni demaniali necessari al trasporto e all'allontanamento delle acque, la ricognizione di tali beni costituisce quindi l'operazione attraverso cui avere la misura sia della funzione pubblica svolta dal Consorzio, sia dell'onerosità dell'attività consortile, sia infine della struttura operativa necessaria al mantenimento e alla gestione delle opere in uso.

La ricognizione deve quindi produrre il censimento di tutti i canali, gli impianti, gli stabilimenti ed in genere tutti i beni su cui è costituito l'uso o l'usufrutto consortile o sui quali il Consorzio ha la disponibilità ma non la proprietà (Allegato B)

Nella ricognizione sono ricompresi anche quegli elementi che pur non facendo parte del patrimonio consortile influiscono sulla gestione, quali:

- ✓ gli impegni stipulati, gli eventuali contratti di leasing o di acquisizione di immobilizzazioni materiali o immateriali a pagamento differito pluriennale (Allegato C);
- ✓ le fidejussioni prestate a terzi (Allegato C);
- ✓ i beni del Consorzio presso terzi (Allegato C);
- ✓ le partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese, secondo lo schema di rilevazione dell'allegato E.

Personale

I rapporti con il personale vengono censiti relativamente ai seguenti aspetti:

- ✓ il personale dipendente a tempo indeterminato, con verifica dell'inquadramento contrattuale collettivo, degli eventuali provvedimenti in deroga al c.c.n.l.
- ✓ i contratti a tempo determinato e di prestazione professionale, con specificazione del ruolo e delle mansioni assegnate, nonché della durata del contratto;
- ✓ le delibere ed usi aziendali in deroga al c.c.n.l. ancora in vigore;
- ✓ il TFR maturato e la congruità degli accantonamenti, compreso fondo infortuni professionali (solo per i Consorzi non iscritti al fondo ENPAIA);
- ✓ i pensionati consortili, verificando le posizioni ancora in corso e - nel caso di pensionati non a carico del Fondo ENPAIA - la capitalizzazione della pensione nelle poste passive dello stato patrimoniale.

Gli schemi di rilevazione del personale sono riportati nell'allegato D.

Rapporti economico-finanziari

- ✓ rilevazione delle principali voci di bilancio relative a: numero contribuenti, contributi a ruolo, finanziamenti pubblici, costi operativi, investimenti effettuati e programmati, secondo lo schema riportato in allegato E.
- ✓ elenco delle concessioni amministrative di beni demaniali o consortili attive e passive. Ne fanno parte:
 - le derivazioni d'acqua di cui il consorzio è concessionario (comprese quelle eventualmente scadute)
 - le autorizzazioni, concessioni e nulla osta relative alla polizia idraulica;
- ✓ elenco contratti di locazione, di comodato e affitti attivi e passivi;
- ✓ i tributi pregressi non riscossi entro la data della ricognizione, verificandone la esigibilità a tale data;
- ✓ le vertenze legali in corso con ammontare presunto di oneri (spese legali comprese);
- ✓ gli incarichi professionali in corso e i relativi impegni di spesa;
- ✓ eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti o da riconoscere;
- ✓ elenco dei contratti di appalto;
- ✓ elenco dei contratti di fornitura (tesoreria, riscossione, utenze, assicurazioni, paghe, pulizia, ecc.);
- ✓ la sussistenza dei residui attivi iscritti a bilancio;
- ✓ la verifica residui passivi;
- ✓ valutazione dei costi amministrativi di fusione (spese notarili, imposte di registro, ipotecarie e catastali). In seguito alla verifica di tali costi si determineranno i termini per il completamento del processo formale di fusione.

Il Commissario predisporrà la relazione di accompagnamento della ricognizione, il cui schema di indice è riportato nell'allegato G e, prima della sua adozione, acquisisce il parere del consorzio di bonifica incorporante, espresso dal Consiglio di Amministrazione.

6.2. Trasmissione in Regione della ricognizione per la sua approvazione

Entro **dieci giorni** dall'adozione, il Commissario trasmette a Regione Lombardia la ricognizione e la relazione illustrativa per l'approvazione.

6.3 Approvazione ricognizione e soppressione dei consorzi con incorporazione nei consorzi di bonifica di riferimento o nell'Associazione Irrigazione Est Sesia

Entro **sessanta giorni** dal ricevimento, la Giunta regionale approva la ricognizione e contestualmente sopprime i relativi consorzi di bonifica e li incorpora nei consorzi di bonifica di riferimento, ai quali vengono trasferiti i patrimoni, il personale e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi.

7 Oneri per il completamento riordino consorzi di bonifica

Gli oneri per il completamento del riordino, incluso il compenso per il commissario (se effettivamente dovuto), sono a carico dei consorzi soppressi e di quelli incorporanti, secondo le seguenti modalità e proporzioni:

- ✓ spese per commissariamento: a carico dei consorzi da sopprimere (valutare se fare 50% e 50%). Nel caso in cui il consorzio da sopprimere non disponesse le risorse necessarie, il consorzio di bonifica incorporante se ne farà carico in misura maggiore o totalmente;
- ✓ spese per passaggio proprietà patrimonio: a totale carico dei consorzi incorporanti;
- ✓ altre spese: 50% a carico consorzi da sopprimere e 50% a carico dei consorzi incorporanti. Anche in questo caso, in relazione all'entità della spesa e alle disponibilità del consorzio da sopprimere, il consorzio di bonifica incorporante se ne farà carico fino alla copertura totale della spesa.

8 Rappresentanza nei consorzi di bonifica incorporanti

La rappresentanza nei consorzi di bonifica di riferimento dei consorziati dei consorzi soppressi è demandata alle prime elezioni degli organi consortili.

Per tale motivo per ogni consorzio di bonifica soppresso deve essere predisposto l'elenco dei consorziati che hanno diritto di far parte dell'elettorato attivo e passivo.

9 Contribuenza

Fintanto che il piano di classificazione degli immobili del consorzio di bonifica incorporante non includerà le aree e quindi gli immobili di competenza dei consorzi soppressi, i consorziati di questi ultimi pagheranno i contributi in base alla ripartizione della spesa in essere prima della soppressione del consorzio.

10 Indicazioni per la compilazione schede ricognizione

Le schede o le parti di esse che vengono compilate devono firmate dal Commissario.

Per le schede non compilate e per quelle compilate parzialmente bisognerà darne conto nella relazione di accompagnamento.

In generale i dati riportati nelle schede per la ricognizione devono essere aggiornati alla data della loro compilazione. I dati relativi alle immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchine motrici e operatrici, attrezzature e materiali) possono essere riferiti alla fine dell'anno antecedente la predisposizione e l'adozione della ricognizione.

11 Ulteriori disposizioni

Eventuali modifiche ed integrazioni di natura meramente tecnica alla presente disciplina (es. modifica schede allegate) possono essere approvate con decreto del dirigente della competente Struttura della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana.

Allegati

- Allegato A: Criteri per la ricognizione del patrimonio consortile
- Allegato B: Beni demaniali in uso al consorzio e altri beni di terzi
- Allegato C: Beni presso terzi e impegni
- Allegato D: Criteri per la ricognizione dei rapporti con il personale
- Allegato E: Criteri per la rilevazione delle partecipazioni
- Allegato F: Ricognizione delle entrate e delle uscite
- Allegato G: Relazione di accompagnamento della ricognizione

Allegato A

Criteri per la ricognizione del patrimonio consortile

1. Premessa

La ricognizione del patrimonio consortile prevista dalle presenti disposizioni persegue i seguenti obiettivi:

- per il completamento del processo di riordino dei Consorzi di bonifica lombardi, avvenuto in applicazione della l. r. 25/2011, è indispensabile che vi sia l'esatta conoscenza della natura e dell'entità del patrimonio che viene apportato al Consorzio di bonifica incorporante di riferimento, al fine di determinarne la consistenza;
- la funzione dei beni patrimoniali nelle attività di bonifica e di irrigazione, ed in generale nelle attività consortili, è legata alla porzione di territorio comprensoriale servito dalle opere stesse. E' necessario che gli oneri generati dalle attività consortili siano sostenuti dai contribuenti beneficiari dei servizi prodotti dai beni patrimoniali pertinenti;
- il costo derivante dall'impiego dei beni strumentali dipende dai criteri di valorizzazione utilizzati.

Il Consorzio, in quanto ente pubblico, è tenuto ad inventariare ogni bene di proprietà consortile, così come il valore del bene deve essere contabilizzato nel conto del patrimonio. La ricognizione del patrimonio poggia quindi prioritariamente sulla base informativa derivante da tale documento.

Rispetto ai contenuti del conto del patrimonio, la ricognizione può rendere necessario un lavoro inventariale di maggior dettaglio con cui elencare i singoli beni consortili e ai quali attribuire il valore. Gli schemi di rilevazione hanno lo scopo di uniformare tale lavoro inventariale tra tutti i consorzi, così che vi siano per tutti le medesime basi informative e i medesimi criteri con cui valorizzare i beni.

La situazione patrimoniale viene rilevata secondo i criteri e gli schemi delle presenti disposizioni e viene riassunta in un prospetto patrimoniale che, unitamente agli schemi di rilevazione, costituiscono parte integrante della ricognizione di competenza del Commissario.

Gli elementi del patrimonio

Gli elementi attivi e passivi del patrimonio dei Consorzi di bonifica devono essere individuati utilizzando le seguenti basi informative:

- inventario o - laddove questo manchi, risulti incompleto o carente - sulla scorta di una ricognizione opportunamente documentata;
- indicazioni contenute nel presente documento.

Gli elementi del patrimonio devono essere individuati e classificati secondo la classificazione di seguito indicata.

Elementi Attivi

Immobilizzazioni materiali

Terreni

Fabbricati

Impianti e macchine motrici e operatrici

Attrezzature e materiali

Mobili e arredi
Macchine d'ufficio
Automezzi
Altri beni
Immobilizzazioni in corso ed acconti

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni
Titoli di credito a lungo termine

Attivo circolante

Crediti
Disponibilità liquide

Elementi Passivi

Fondi per rischi ed oneri

Fondi equivalenti TFR

Debiti

Gli elementi del patrimonio devono essere valutati con riferimento al 31 dicembre 2016 o al 31 dicembre dell'anno antecedente la ricognizione.

Ai fini della ricognizione alcuni elementi non vengono inclusi negli schemi di rilevazione in quanto ritenuti non determinanti ai fini della valutazione del patrimonio del Consorzi. E' il caso delle immobilizzazioni immateriali, delle rimanenze di magazzino, dei ratei e dei risconti attivi e passivi. Qualora alcuni di questi elementi costituissero poste significative del patrimonio consortile, il Commissario regionale ne deve dare dettagliata descrizione e valorizzazione nella relazione di ricognizione.

2. Elementi Attivi

2.1. Immobilizzazioni

Nella categoria delle immobilizzazioni sono compresi gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente o che rappresentano investimenti durevoli. Sono compresi altresì i costi capitalizzati relativi a tali beni. L'utilizzo durevole o l'investimento durevole si verifica se tali impieghi sono superiori all'anno. Le immobilizzazioni immateriali, che solitamente sono annoverate tra le immobilizzazioni, ai fini della ricognizione qui regolata non vengono considerate.

2.1.1. Immobilizzazioni materiali

Fanno parte delle immobilizzazioni materiali i beni durevoli detenuti in forza di diritti reali o i beni acquisiti con la clausola di "riserva della proprietà" per i quali non sia stato completato il pagamento. Ne fanno altresì parte gli impianti installati su immobili in locazione se recuperabili alla fine della locazione senza recare danni a beni di terzi.

Non trovano posto tra le immobilizzazioni materiali i beni acquisiti a titolo diverso da quelli indicati nei punti precedenti (es. leasing operativo e leasing finanziario), che vanno elencati nell'Allegato B.

I beni che alla data della ricognizione non sono immediatamente utilizzati o utilizzabili per lo svolgimento dei processi produttivi ed erogativi devono essere classificati nella scheda A9. *Immobilizzazioni in corso* di questo stesso sottogruppo.

Ai fini dell'individuazione degli elementi attivi e passivi della situazione patrimoniale dei Consorzi di bonifica restano esclusi dalla rilevazione nelle Immobilizzazioni materiali:

- i beni di costo inferiore a euro 200,00 (euro duecento);
- i beni che risultano già installati in modo fisso nelle strutture edilizie (citofoni, pareti divisorie, quadri elettrici, lampadari, tende veneziane, ecc.).

La determinazione del valore degli elementi patrimoniali rientranti nelle Immobilizzazioni materiali viene fatta sulle base dei seguenti criteri.

- Nel caso in cui l'elemento patrimoniale sia valutato in base al costo di acquisto o di produzione:
 - nel valore di costo vengono inclusi i costi accessori, quali le spese notarili, le provvigioni, le spese di progettazione, i costi di trasporto, installazione, montaggio, collaudo, imposte non recuperabili;
 - dal costo di acquisto o produzione sono esclusi gli sconti incondizionati (sconti "commerciali");
 - rimangono inclusi gli sconti condizionati (ad esempio quelli cosiddetti "di cassa" ottenuti sui termini di pagamento);
 - sono dedotte le svalutazioni relative a perdite durevoli di valore dovute all'asportazione di parti del bene originario, a danneggiamento o all'abbandono della funzione specifica a cui il bene strumentale era destinato in origine.
 - la valutazione avviene al lordo di eventuali contributi e al netto dell'ammortamento.
- Se il bene è stato acquisito a titolo gratuito o a prezzo simbolico, la valutazione viene fatta, secondo il generale criterio di prudenza, al minore fra il valore di mercato e il valore d'uso per Consorzio di bonifica.
- Se diversi beni patrimoniali sono stati acquistati in blocco senza distinzione di prezzo di diversi elementi, è necessario assegnare il valore a ciascun elemento, operando una stima sulla base di un esplicitato criterio tecnico.
- Per i beni prodotti internamente al Consorzio, il costo di produzione comprende i costi direttamente imputabili (beni e servizi impiegati, mano d'opera diretta, costi di progettazione, ecc.) e i costi indirettamente imputabili (quota delle spese generali calcolata in base a espliciti criteri di attribuzione; in tale quota non sono compresi eventuali oneri finanziari).
- I beni ad elevato valore artistico devono essere individuati ed evidenziati nel prospetto ricognitivo.
 - Se si tratta di beni strumentali il criterio di valutazione segue quanto indicato per la categoria di appartenenza.
 - I beni non strumentali sono valutati a valore di stima e non sono sottoposti a processo di ammortamento.
- Non deve essere indicato nella situazione patrimoniale il valore dei beni irrimediabilmente danneggiati.

2.1.1.1. Terreni (Scheda A1)

Individuazione

Devono essere rilevati tutti i terreni, distinguendo i terreni strumentali, ossia che presentano una funzionalità diretta o indiretta nell'attività caratteristica del consorzio da quelli non strumentali che, al contrario, hanno la connotazione di investimento patrimoniale.

I terreni sono censiti al Catasto terreni con attribuzione di una propria posizione catastale.

Devono di conseguenza essere individuati quali elementi patrimoniali da classificare nell'ambito dei Terreni:

- i fondi rustici;
- le aree destinate ad attività produttiva ed erogativa, qualora siano indicate a livello di catasto in modo distinto dai fabbricati;
- le aree facenti parte a opere di urbanizzazione non ancora trasferite a terzi;
- le aree oggetto di lottizzazione non trasferite;
- le aree con vincoli di urbanizzazione;
- le aree incolte.

La rilevazione del singolo elemento patrimoniale nell'ambito dei Terreni avviene a condizione che lo stesso risulti in stato di autonomia patrimoniale, ovvero qualora il terreno non sia la pertinenza di un fabbricato (in questo caso il terreno risulterà cancellato dal Catasto terreni).

Valutazione

Ai fini della determinazione della situazione patrimoniale, gli elementi patrimoniali accolti nella voce Terreni sono valutati direttamente secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme in tema di Imposta Municipale Unica (cosiddetta IMU) secondo quanto previsto dal d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214. I redditi catastali, le aliquote di rivalutazione e i coefficienti da applicare per il calcolo del valore imponibile sono quelli in vigore per il 2016 o per l'anno in cui viene effettuata la ricognizione.

2.1.1.2. Fabbricati (Scheda A2)

Individuazione

Devono essere rilevati tutti i fabbricati, distinguendo i fabbricati strumentali, ossia che presentano una funzionalità diretta o indiretta nell'attività caratteristica del consorzio, da quelli non strumentali, ossia che si configurano come investimento patrimoniale.

I fabbricati sono costituiti dalle unità immobiliari censite o censibili al N.C.E.U. e tutte le opere murarie ed assimilate che costituiscono loro pertinenze (ad esempio, piazzole di sosta, recinzioni). Le strutture in via di costruzione non censibili dovranno essere classificate nella successiva voce A9. *Immobilizzazioni in corso*.

Rientrano nella voce anche le cosiddette "costruzioni leggere" (tettoie, baracche, capannoni ed altre costruzioni simili purché stabilmente ancorate al suolo).

Valutazione

Ai fini della determinazione della situazione patrimoniale, gli elementi patrimoniali accolti nella voce Fabbricati sono valutati secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme in tema di Imposta Municipale Unica (cosiddetta IMU) secondo quanto previsto dal d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214. I redditi catastali, le aliquote di rivalutazione e i coefficienti da applicare per il calcolo del valore imponibile sono quelli in vigore per il 2016 o per l'anno in cui viene effettuata la ricognizione.

2.1.1.3. Impianti e macchinari (Scheda A3)

Individuazione

Appartengono a questa categoria i beni strumentali che, sotto l'aspetto tecnologico, vengono utilizzati nella realizzazione dei processi produttivi dei beni e dei servizi forniti dal

Consorzio. Gli impianti e i macchinari del Consorzio devono essere classificati e valorizzati anche se la loro collocazione è presso terzi.

Gli elementi costitutivi degli impianti vengono individuati e valutati in base al criterio di unitarietà, sia funzionale che di destinazione, che lega le diverse parti componenti dell'impianto (fondazioni, supporti, macchine).

I macchinari sono costituiti da beni che svolgono funzioni complementari o integrative rispetto a quelle svolte dagli impianti. Essi hanno in genere una minore dimensione rispetto agli impianti e sono dotati di autonomia di funzionamento.

Si ricorda che gli impianti devono essere rilevati come tali anche se incorporati nei fabbricati. Solo gli impianti che costituiscono normale e indispensabile complemento dei fabbricati (ad esempio, l'impianto idraulico e l'impianto elettrico di base) non sono rilevati in questa voce.

Valutazione

La valutazione avviene in base al costo di acquisto o di produzione rettificato mediante ammortamento per il periodo compreso tra la data di acquisizione e il 31 dicembre 2016 o il 31 dicembre dell'anno antecedente alla ricognizione secondo i coefficienti riportati dalla tabella 1.

2.1.1.4. Attrezzature (Scheda A4)

Individuazione

Le attrezzature si diversificano dagli impianti e dai macchinari per la funzioni svolte, che sono di completamento o integrazione rispetto a quelle proprie degli impianti e dei macchinari. Sono inoltre caratterizzati normalmente da un più rapido ciclo di usura.

Valutazione

La valutazione avviene in base al costo di acquisto o di produzione rettificato mediante ammortamento per il periodo compreso tra la data di acquisizione e il 31 dicembre 2016 o il 31 dicembre dell'anno antecedente la ricognizione secondo i coefficienti riportati dalla tabella 1.

2.1.1.5. Mobili e arredi (Scheda A5)

Individuazione

La voce comprende tutti i mobili e i complementi d'arredo che costituiscono l'arredamento dei fabbricati e degli uffici.

Valutazione

La valutazione avviene in base al costo di acquisto o di produzione rettificato mediante ammortamento per il periodo compreso tra la data di acquisizione e il 31 dicembre 2016 o al 31 dicembre dell'anno antecedente la ricognizione secondo i coefficienti riportati dalla tabella 1.

Qualora non fosse disponibile un inventario dei mobili e arredi di proprietà del Consorzio è consentito assegnare un valore di stima complessivo all'insieme dei beni elencati nel prospetto.

2.1.1.6. Macchine d'ufficio (Scheda A6)

Individuazione

Rientrano in questa voce tutte le macchine d'ufficio, meccaniche, elettriche ed elettroniche (fotocopiatrici, computer, sistemi telefonici/fax, stampanti, rilegatrici, ecc.).

Valutazione

La valutazione avviene in base al costo di acquisto o di produzione rettificato mediante ammortamento per il periodo compreso tra la data di acquisizione e il 31 dicembre 2016 o il 31 dicembre dell'anno antecedente la ricognizione secondo i coefficienti riportati dalla tabella 1.

Qualora non fosse disponibile un inventario dei mobili e arredi di proprietà del Consorzio è consentito assegnare un valore di stima complessivo all'insieme dei beni elencati nel prospetto.

2.1.1.7. Automezzi e macchine motrici (Scheda A7)**Individuazione**

In questa voce devono essere inclusi autoveicoli e i mezzi semoventi, distinguendo tra:

- autoveicoli, mezzi da trasporto, trattori e macchine operatrici (ruspe, escavatori, ecc.);
- autovetture, motoveicoli e similari.

Valutazione

La valutazione avviene in base al costo di acquisto o di produzione rettificato mediante ammortamento per il periodo compreso tra la data di acquisizione e il 31 dicembre 2016 o il 31 dicembre dell'anno antecedente la ricognizione secondo i coefficienti riportati dalla tabella 1.

2.1.1.8. Altri beni (Scheda A8)**Individuazione**

In questa voce residuale devono essere inclusi i beni che rientrano tra le Immobilizzazioni materiali e che non sono classificabili nelle precedenti voci.

Valutazione

La valutazione avviene in base al costo di acquisto o di produzione rettificato mediante ammortamento per il periodo compreso tra la data di acquisizione e il 31 dicembre 2016 o il 31 dicembre dell'anno antecedente la ricognizione secondo i coefficienti riportati dalla tabella 1.

2.1.1.9. Immobilizzazioni in corso ed acconti (Scheda A9)**Individuazione e valutazione**

Questa voce comprende i costi sostenuti (ivi compresi gli anticipi a fornitori, per beni il cui passaggio di proprietà non sia ancora avvenuto) per immobilizzazioni materiali non ancora ultimate o, comunque, non ancora in condizione di poter essere utilizzate per lo svolgimento dei processi produttivi ed erogativi.

La determinazione dei costi da classificare nell'ambito di questa voce deve avvenire su base oggettiva, ad esempio:

- per le costruzioni interne, sulla scorta dei criteri indicati in precedenza per la loro valutazione;
- per i beni commissionati a terzi, sulla base degli anticipi corrisposti.

2.1.2. Immobilizzazioni finanziarie

In questa sezione trovano posto gli elementi patrimoniali che costituiscono investimenti durevoli di natura finanziaria. Le Immobilizzazioni finanziarie si articolano in:

1. Partecipazioni;
2. Crediti;
3. Altri titoli.

Queste stesse voci, a seconda della loro natura, possono rientrare in questa sezione o in quella relativa all'Attivo circolante. La classificazione del singolo elemento patrimoniale deve avvenire sulla base del criterio della destinazione economica:

- se l'elemento patrimoniale è destinato a permanere durevolmente nel patrimonio, esso deve essere considerato come "immobilizzazione" e classificato nell'ambito delle Immobilizzazioni finanziarie;
- se l'elemento patrimoniale non è destinato a permanere durevolmente nel patrimonio, esso deve essere considerato come "disponibilità" e classificato nell'ambito dell'Attivo circolante.

2.1.2.1. Partecipazioni (Scheda A10)

Individuazione

Gli elementi patrimoniali che devono essere distintamente rilevati nell'ambito di questa voce sono rappresentati dalle quote di partecipazione detenute dal Consorzio in:

- imprese controllate, ovvero partecipazioni che consentono di esercitare un'influenza dominante (di norma partecipazioni superiori al 50%);
- imprese collegate, ovvero partecipazioni che consentono di esercitare un'influenza notevole (di norma imprese che vedono rappresentanti del Consorzio nel consiglio di amministrazione);
- altre imprese, ovvero partecipazioni in imprese che non rientrano nelle due precedenti tipologie.

Valutazione

Le partecipazioni sono valorizzate, di norma, sulla base del criterio del costo lordo di acquisto, ossia comprensivo degli oneri accessori.

Le partecipazioni acquisite a titolo diverso dall'acquisto vengono invece valutate sulla base dei seguenti criteri:

- nel caso di partecipazioni in imprese controllate o collegate, in base al metodo del patrimonio netto, di cui al primo e secondo capoverso del n. 4 dell'art. 2426 del Codice Civile;
- negli altri casi, in base al presunto valore di realizzo o, se costituite da titoli quotati in borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre.

2.1.2.2. Titoli di credito a lungo termine (Scheda A11)

Individuazione

La categoria dei crediti a lungo termine è costituita da tutti i diritti alla riscossione in essere nei confronti di terzi debitori. Non può essere stabilita automaticamente una diretta coincidenza delle posizioni di credito con le partite collocate fra i residui attivi nel sistema di contabilità finanziaria.

I crediti facenti parte di questa sezione sono quelli che, per le loro caratteristiche e indipendentemente dalla effettiva scadenza, sono potenzialmente destinati ad essere detenuti durevolmente nel patrimonio del Consorzio.

Di conseguenza, la durata e la scadenza del credito, pur rappresentando di fatto condizioni che molto spesso consentono un'agevole classificazione del credito stesso tra le Immobilizzazioni finanziarie o nell'Attivo circolante, non possono essere assunte come discriminanti assolute.

Il criterio di riferimento per la distinzione dei crediti è quello cosiddetto "vocazionale" in base al quale il credito deve essere classificato in base alla propria vocazione, valutata nel momento in cui il credito stesso sorge, rispettivamente:

- nell'attivo circolante, se il credito ha una vocazione al breve termine; in genere sono crediti scaturenti in diretta e stretta correlazione con il ciclo produttivo ed erogativo;
- nelle immobilizzazioni finanziarie, se il credito ha una vocazione al medio-lungo termine; in genere sono crediti di natura tipicamente finanziaria, anche collegati a incrementi del capitale netto.

A titolo di esempio, non rientrano nelle immobilizzazioni finanziarie i crediti vantati verso enti pubblici per trasferimenti correnti pur quando se ne preveda una riscossione solo a medio termine.

Alcuni criteri:

- la condizione di iscrivibilità di un credito è quella della effettiva esistenza del credito stesso;
- non possono essere iscritti i crediti futuri e quelli cosiddetti "condizionati";
- i crediti che si originano da operazioni di cessione di beni e da erogazioni di prestazioni sono accolti secondo il principio di competenza dei corrispondenti ricavi; la competenza è rappresentata:
 - per i beni, dal passaggio di proprietà che viene convenzionalmente fatto coincidere con la consegna o con la spedizione;
 - per le prestazioni, al momento dell'erogazione;
- Il rispetto del principio di competenza si realizza:
 - con la rilevazione dei crediti al momento della liquidazione; momento che coincide di norma con l'emissione della fattura o di documento analogo;
 - con la rilevazione dei crediti corrispondenti ad operazioni di competenza anche se non ancora liquidate, ovvero per le quali non è stato ancora emesso il relativo documento contabile;
- gli altri crediti sono rilevati in relazione all'esistenza dell'obbligazione dei terzi verso il Consorzio di bonifica;
- non può essere compiuta alcuna compensazione tra posizioni di credito e di debito.

I crediti devono essere distinti nel seguente modo:

1. Crediti verso Stato;
2. Crediti verso Regione;

3. Crediti verso Province e Comuni;
4. Crediti verso consorziati;
5. Crediti verso imprese controllate;
6. Crediti verso imprese collegate;
7. Altri crediti.

Valutazione

Gli elementi patrimoniali che rientrano nel sottogruppo Crediti devono essere valorizzati in base al presumibile il valore di realizzazione. La valutazione deve tener conto delle possibili condizioni che possono determinare una diminuzione della possibilità di realizzo, quali le perdite per inesigibilità, le rettifiche di fatturazione, gli sconti e gli abbuoni da concedere.

2.1.2.3. Altri titoli di credito (Scheda A12)

Individuazione

Devono essere inseriti in questa voce i titoli di Stato, le obbligazioni e altri titoli di enti pubblici e privati e società commerciali diversi dalle azioni che sono destinati a permanere durevolmente nel patrimonio del Consorzio di bonifica.

Così come per quanto detto nella sezione B.2, anche per questi titoli di credito la discriminante legata alla durata e alla scadenza, anche se solitamente indicativa, non si rivela assoluta. Ad esempio, fanno parte di questa voce anche i titoli a breve scadenza allorché gli stessi appartengano al Consorzio in forza di un legato che stabilisca la condizione di riacquisto a scadenza degli stessi titoli o di altri analoghi.

Valutazione

I titoli inclusi in questa voce vengono valorizzati in base al criterio del costo di acquisto inclusivo degli oneri accessori al netto degli eventuali ratei per cedole in corso di maturazione ed assimilati.

Nel caso i cui i titoli siano stati acquisiti in maniera diversa dall'acquisto la valutazione viene fatta come segue:

- se i titoli sono quotati in borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre;
- negli altri casi, in base al presunto valore di realizzo.

2.2. Attivo circolante

Nell'ambito dell'Attivo circolante devono essere indicati gli elementi patrimoniali destinati a non essere utilizzati durevolmente o che rappresentano investimenti non durevoli.

La qualificazione di utilizzazione o di investimento "non durevole" si intende soddisfatta nel limite di un anno.

Il gruppo denominato Attivo circolante è suddiviso in quattro sottogruppi:

- Crediti;
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- Disponibilità liquide.

2.2.1 Crediti (Scheda A13)

Individuazione

Sulla iscrizione dei crediti nella sezione dell'attivo circolante, sui criteri di attribuzione e di valorizzazione valgono le considerazioni fatte al punto B.2.

Nell'ambito del sottogruppo Crediti devono essere inserite anche:

- le fatture da emettere;
- le note di accredito da ricevere.

I crediti devono essere distinti nel seguente modo:

1. Crediti verso Stato;
2. Crediti verso Regione;
3. Crediti verso Province e Comuni;
4. Crediti verso consorziati; questa voce deve indicare l'ammontare dei crediti verso i consorziati suddivisi per anno di insorgenza del credito;
5. Altri crediti.

Valutazione

Gli elementi patrimoniali che rientrano nel sottogruppo Crediti devono essere valorizzati in base al presumibile il valore di realizzazione. La valutazione deve tener conto delle possibili condizioni che possono determinare una diminuzione della possibilità di realizzo, quali le perdite per inesigibilità, le rettifiche di fatturazione, gli sconti e gli abbuoni da concedere.

I crediti devono essere suddivisi in:

- ammontare dei crediti esigibili entro l'esercizio successivo;
- ammontare dei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo.

2.2.2. Altri crediti (Scheda A14)

Individuazione

Devono essere inseriti in questa voce i titoli di Stato, le obbligazioni e altri titoli di enti pubblici e privati e società commerciali diversi dalle azioni che sono destinati a permanere durevolmente nel patrimonio del Consorzio.

Così come per quanto detto nella sezione B.2, anche per questi titoli di credito la discriminante legata alla durata e alla scadenza, anche se solitamente indicativa, non si rivela assoluta. Ad esempio, non fanno parte di questa voce anche i titoli a breve scadenza allorché gli stessi appartengano al Consorzio in forza di un legato che stabilisca la condizione di riacquisto a scadenza degli stessi titoli o di altri analoghi.

Inoltre, per poter essere inclusi nell'Attivo circolante i titoli devono essere di facile liquidazione, come ad esempio i titoli quotati in borsa.

Valutazione

I titoli inclusi in questa voce vengono valorizzati in base al criterio del costo di acquisto inclusivo degli oneri accessori al netto degli eventuali ratei per cedole in corso di maturazione ed assimilati.

Nel caso i cui i titoli siano stati acquisiti in maniera diversa dall'acquisto la valutazione viene fatta come segue:

- se i titoli sono quotati in borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre;

- negli altri casi, in base al presunto valore di realizzo.

2.2.3. Disponibilità liquide (Scheda A15)

In questa voce devono essere compresi gli elementi patrimoniali rappresentati dai fondi liquidi a disposizione del Consorzio.

Le disponibilità liquide devono essere suddivise tra:

- Denaro e valori in cassa;
- Depositi bancari;
- Depositi postali.

1. Denaro e valori in cassa

In questa voce rientrano i seguenti elementi esistenti presso le casse del Consorzio di bonifica:

- il denaro sia in euro, sia in divisa estera;
- gli assegni e i titoli equivalenti;
- i valori bollati;
- i valori postali.

La valutazione viene fatta come segue:

- al valore nominale, per il denaro in euro e per gli assegni;
- al valore facciale per i valori;
- al cambio esistente alla data di valutazione o, se acquistate, al costo di acquisto per le valute estere.

2. Depositi bancari

In questa voce sono classificati:

- i saldi attivi esistenti nei depositi e nei conti correnti bancari;
- gli interessi attivi maturati.

La valutazione avviene al valore nominale.

3. Depositi postali

In questa voce rientrano:

- i saldi attivi esistenti nei conti correnti postali;
- gli interessi attivi maturati.

La valutazione avviene al valore nominale.

3. Elementi passivi

3.1. Fondi per rischi ed oneri (Scheda A16)

Vanno riportati in questo sottogruppo gli eventuali accantonamenti per rischi ed oneri in essere alla data di riferimento della ricognizione (31 dicembre 2016 o 31 dicembre dell'anno antecedente la ricognizione). Tali accantonamenti devono essere relativi alla copertura di perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile e di cui sono indeterminati, alla data di riferimento, l'ammontare o la data di sopravvenienza.

3.1.1. Fondo per imposte

Il Fondo per imposte accoglie esclusivamente le passività per imposte relative ad eventuali procedimenti di contenzioso in essere tra il Consorzio di bonifica e l'autorità fiscale.

3.1.2. Fondo debiti in contestazione

Il Fondo debiti in contestazione riporta l'ammontare dei possibili pagamenti a cui il Consorzio di bonifica potrebbe essere chiamato in dipendenza di posizioni potenzialmente debitorie di cui il Consorzio stesso abbia già contestato l'esistenza con specifico contenzioso e che, conseguentemente, non sono esposte fra i Debiti.

3.1.3. Fondo crediti inesigibili

Il Fondo crediti inesigibili accoglie l'ammontare dei possibili crediti che il Consorzio di bonifica potrebbe non riuscire a riscuotere.

3.2. Fondi equivalenti TFR (Scheda A17)

In questa voce vengono riportati i fondi relativi ad accantonamenti per oneri equivalenti al trattamento di fine rapporto.

L'accantonamento per il TFR è quello che risulta dalle certificazioni CUD 2016. Va riportato altresì l'accantonamento effettuato ai sensi dell'art. 152 del CCNL per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non soggetti all'assicurazione infortuni ENPAIA.

Va riportato inoltre l'importo complessivo del fondo TFR gestito dall'ENPAIA, così come risulta dall'estratto conto aziendale ENPAIA al 31 dicembre 2016 o alla data più vicina alla ricognizione, e l'importo del fondo TFR accantonato dal Consorzio (sia come residui passivi sia investito in titoli di credito). Va infine riportato il fondo pensionistico accantonato dal Consorzio (sia sotto la voce residui passivi sia come investimento in titoli) e il fondo di previdenza del personale operaio accantonato dal Consorzio.

3.3. Debiti (Scheda A18)

Individuazione

In questa sezione vengono riportati tutti i debiti, ossia le obbligazioni al pagamento di determinate somme ad una data scadenza a terzi creditori.

Fanno parte dei debiti anche le fatture da ricevere, le note di accredito da emettere, i debiti relativi all'acquisizione di beni con patto di riservato dominio, i debiti giuridicamente sorti, anche se potenzialmente contestabili.

Non può essere stabilita automaticamente una diretta coincidenza delle posizioni di debito con le partite collocate fra i residui passivi nel sistema di contabilità finanziaria.

A questo proposito va ricordato che:

- non possono essere iscritti i debiti futuri e, comunque, quelli "potenziali" come, ad esempio, quelli sottoposti a condizione sospensiva;
- i debiti che si originano da operazioni di acquisizione di beni e di prestazioni sono accolti secondo il principio di competenza dei corrispondenti costi; la competenza è rappresentata:
 - per i beni, dal passaggio di proprietà che viene convenzionalmente fatto coincidere con il ricevimento o con la spedizione;
 - per le prestazioni, al momento dell'erogazione;
- il rispetto del principio di competenza si realizza:

- o con la rilevazione dei debiti al momento della liquidazione; momento che coincide di norma con il ricevimento della fattura o di documento analogo;
- o con la rilevazione dei debiti corrispondenti ad operazioni di competenza anche se non ancora liquidate; ovvero le operazioni per le quali non è stato ancora emesso o non è ancora pervenuto il relativo documento contabile;
- o gli altri debiti sono rilevati in relazione all'esistenza dell'obbligazione del Consorzio verso terzi;
- o non può essere compiuta alcuna compensazione tra posizioni di debito e di credito.

I debiti devono essere distinti nelle seguenti voci:

1. Mutui e prestiti;
2. Debiti verso Stato;
3. Debiti verso Regione;
4. Debiti verso Province e Comuni;
5. Debiti verso consorziati;
6. Debiti verso fornitori e professionisti;
7. Debiti verso istituti tesoriere;
8. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
9. Debiti verso altri soggetti;
10. Debiti verso imprese controllate;
11. Debiti verso imprese collegate;
12. Altri debiti.

Valutazione

I debiti devono essere valorizzati secondo il criterio del valore nominale; in base a tale criterio, nel caso di operazioni di acquisto di beni o di servizi, il debito corrisponde al costo di acquisizione, senza tener conto di possibili futuri sconti o abbuoni; gli sconti e gli abbuoni trovano corretta contabilizzazione solo nel momento in cui vengono effettivamente riconosciuti.

I debiti in valuta estera devono essere convertiti in euro. Il cambio di conversione è quello della data di valutazione.

I debiti devono essere suddivisi in:

- ammontare dei debiti pagabili entro l'esercizio successivo;
- ammontare dei debiti pagabili oltre l'esercizio successivo.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**A.1 Terreni***Riportare i cespiti in ordine decrescente di valore*

Terreni strumentali	Valore
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

Terreni non strumentali	Valore
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
...	

Valore totale dei terreni

A.2. Fabbricati	
Riportare i cespiti in ordine decrescente di valore	
<i>Riportare separatamente gli edifici, le costruzioni leggere e gli edifici ad elevato valore artistico</i>	
Fabbricati strumentali	Valore
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
...	
Fabbricati non strumentali	Valore
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
...	
Valore totale dei fabbricati	

A.3. Impianti e macchinari

Elenco e valore degli impianti e macchinari acquisiti

Descrizione	Valore	Anno acquisizione/realizzazio ne
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
...		

Elenco e valutazione degli impianti e macchinari acquisiti a titolo gratuito o a prezzo simbolico

Descrizione	Valutazione
1	
2	
3	
4	
5	
6	
...	

Valore totale di impianti e macchinari	
---	--

A.4. Attrezzature

Elenco e valore delle attrezzature acquisite

Descrizione	Valore	Anno acquisizione
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
...		

Elenco e valutazione delle attrezzature acquisite a titolo gratuito o a prezzo simbolico

Descrizione	Valutazione
1	
2	
3	
4	
5	
6	
...	

Valore totale attrezzature	
-----------------------------------	--

A.5. Mobili e arredi

Elenco e valutazione dei mobili e degli arredi

Descrizione	Valutazione
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
...	
Valore totale mobili e arredi	

A.6. Macchine d'ufficio

Elenco e valutazione delle macchine d'ufficio

Descrizione	Valutazione
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
...	
Valore totale macchine d'ufficio	

A.7. Automezzi e macchine motrici

Elenco e valore degli automezzi delle macchine motrici

Descrizione	Valore	Anno acquisizione
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
...		

Elenco e valutazione degli automezzi acquisiti a titolo gratuito o a prezzo simbolico

Descrizione	Valutazione
1	
2	
3	
...	

Valore totale automezzi e macchine motrici	
---	--

A.8. Altri beni

Elenco e valutazione degli altri beni

Descrizione	Valutazione
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
...	
Valore totale altri beni	

A.9. Immobilizzazioni in corso ed acconti

Elenco e valutazione delle immobilizzazioni in corso e degli acconti

Descrizione	Valutazione
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
...	
Valore totale immobilizzazioni in corso	

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Scheda A10 Partecipazioni

A10.1. Imprese controllate	% di partecipazione	Valore
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
...		

A10.2. Imprese collegate	% di partecipazione	Valore
1		
2		
3		
4		
5		
...		

A10.3. Altre imprese	% di partecipazione	Valore
1		
2		
3		
4		
.....		

Valore totale partecipazioni	
-------------------------------------	--

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**A11. Titoli di credito a lungo termine**

Tipologia di credito	Valore	di cui esigibili	
		entro l'esercizio successivo	oltre l'esercizio successivo
B.2.1. verso lo Stato (BTP, CCT, ...)			
B.2.2. verso la Regione			
B.2.3. verso Province e Comuni			
B.2.4. verso Consorziati			
B.2.5. verso imprese controllate			
B.2.6. verso imprese collegate			
B.2.5. altri crediti			

Valore totale crediti

A12. Altri titoli di credito

Tipologia di credito	Valore	di cui esigibili	
		entro l'esercizio successivo	oltre l'esercizio successivo
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
...			
Valore totale altri titoli di credito			

ATTIVO CIRCOLANTE
A13. Crediti

Tipologia di credito	Valore
C.1.1. verso lo Stato	
C.1.2. verso la Regione	
C.1.3. verso Province e Comuni	
C.1.4. verso Consorziati	
anno 2016	
anno 2015	
anno 2014	
anno 2013	
anno 2012	
anteriori al 2012	
C.1.5. altri crediti	

A14. Altri crediti

Descrizione	Valore
C.2.1. Titoli di Stato	
C.2.2. Altri titoli	
C.2.3. Altro (specificare)	
Totale	

A15. Disponibilità liquide

Descrizione	Valore
C.3.1. Denaro e valori in cassa	
C.3.2. Depositi bancari	
C.3.3. Depositi postali	
Totale	

A16. Fondi per rischi e oneri

Elenco delle posizioni

Tipologia fondo	Valore
D.1. Fondo per imposte	
D.2. Fondo debiti in contestazione	
D.3. Fondo crediti inesigibili	
D.4. Altri fondi	
Valore totale fondi	

A17. Fondi equivalenti TFR

Elencare separatamente ciascun fondo

Fondi equivalenti TFR	Valore
E.1. Passività al 31.12.2016	
TFR personale (corrispondenti alle certificazioni CUD 2016)	
Fondo di previdenza personale operaio (2%) (art.152 CCNL)	
Totale somme maturate dal personale dipendente	
E.2. Attività al 31.12.2016	
TFR garantito da ENPAIA (e.c. aziendale ENPAIA al 31.12.2016)	
TFR accantonato dal Consorzio (a residuo passivo o in titoli di credito)	
Fondo pensionistico accantonato dal Consorzio (residui passivi o titoli)	
Fondo di previdenza personale operaio accantonato dal Consorzio (art. 152 CCNL)	
Totale accantonamenti ENPAIA-Consorzio	

A18. Debiti

Tipologia	Valore	di cui esigibili		
		entro l'esercizio successivo		oltre l'esercizio successivo
		scaduti	non scaduti	
F.1. Mutui				
F.2. Debiti verso lo Stato				
F.3. Debiti verso la Regione				
F.4. Debiti verso Province e Comuni				
F.5. Debiti verso consorziati				
F.6. Debiti verso fornitori e professionisti				
F.7. Debiti verso istituto tesoriere				
F.8. Debiti verso istituti di previdenza				
F.9. Debiti verso altri soggetti				
F.10 Debiti verso imprese controllate				
F.11 Debiti verso imprese collegate				
F.10. Altri debiti				
Totale				

Tabella 1 – Aliquote di ammortamento
Fabbricati

- fabbricati destinati all'industria (capannoni, stazioni operative, magazzini, ecc.): 3%
- costruzioni leggere (tettoie, baracche): 10%
- opere idrauliche fisse: 2,5%
- serbatoi: 4%

Impianti e macchinari

- impianti di sollevamento: 12%
- altri impianti e macchinari: 10%

Attrezzature

- attrezzatura varia e minuta: 20%
- officina di manutenzione: 6,5%

Mobili e arredi

- mobili e arredi: 10%
- mobili d'ufficio: 12,5%

Macchine d'ufficio

- macchine ordinarie d'ufficio: 12,5%
- macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche (compresi computer e sistemi telefonici elettronici): 20%

Automezzi

- trattrici e macchine movimento terra: 12,5%

- autoveicoli e mezzi da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.): 20%
 - autovetture, motoveicoli e similari: 25%
- Altri beni**
- 12,5%

Allegato B**Beni demaniali in uso al Consorzio e altri beni di terzi**

L'attività consortile si sostanzia nella gestione di beni pubblici provenienti dal demanio statale e regionale. Tali beni costituiscono quindi un elemento imprescindibile per avere la misura sia della funzione pubblica svolta dal Consorzio, sia dell'onerosità dell'attività consortile, sia infine della struttura operativa necessaria al mantenimento e alla gestione delle opere in uso.

La ricognizione deve quindi produrre il censimento di tutti i canali, impianti, stabilimenti ed in genere tutti i beni in uso al Consorzio descrivendone l'eventuale denominazione, le caratteristiche e le grandezze utili a misurarne le dimensioni e le funzioni (Scheda B1). Oltre a tali beni vanno iscritti nella scheda B1 tutti i beni appartenenti a soggetti terzi, pubblici e privati, in uso al Consorzio.

Scheda B1. Beni demaniali e beni di terzi presso il Consorzio

Elenco dei singoli beni (es. canali, impianti, stabilimenti, demaniali e altri beni di terzi), descrizione (tipologia, funzione)

N. progr.	Denominazione e/o descrizione	Tipologia proprietà (*)	Note (**)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
...			
Totale			

Tipologia proprietà (*): Demanio statale/regionale e altre proprietà (riportare la denominazione)

Note (**): possono essere eventualmente riportate la lunghezza, la sezione, la potenza, ecc.)

Allegato C

Beni presso terzi e impegni

1. Beni del Consorzio presso terzi

Nella scheda C1 vanno riportati i beni del Consorzio in deposito, in uso o in lavorazione presso terzi alla data del 31 dicembre 2016 o del 31 dicembre dell'anno antecedente la ricognizione.

2. Impegni

Rientrano in questa sezione i contratti stipulati con terzi che originano impegni, quali i contratti di leasing e i contratti di acquisizione di immobilizzazioni immateriali e materiali. Con il processo di fusione tra consorzi tali impegni vengono trasferiti ai nuovi Consorzi e per tale motivo risulta necessario censirli puntualmente.

Nella scheda C2 vanno riportati i singoli contratti e per ciascuno vanno indicati la scadenza e il valore residuo.

3. Garanzie prestate a terzi e altri rischi

Con la sottoscrizione di una garanzia (es. fideiussione) il Consorzio si obbliga con il creditore garantendo l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore. Ciò implica che tali garanzie costituiscono impegni assunti dal Consorzio e, all'atto della sua soppressione, esse vengono assunte dal nuovo Consorzio. Occorre quindi una precisa elencazione, secondo quanto previsto dalla scheda C3.

Allegato D

Criteria per la ricognizione dei rapporti con il personale

La ricognizione dei rapporti con il personale consortile prevista dalle presenti linee guida persegue i seguenti obiettivi:

- ai sensi dell'articolo 2 bis della l. r. 25/2011, il completamento del processo di riordino dei Consorzi di bonifica lombardi, prevede che i consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dall'azione di riordino del 2012, vengano soppressi e incorporati nei consorzi di bonifica di riferimento. E' indispensabile che vi sia esatta conoscenza della natura dei rapporti instaurati con tutto il personale, per avere esatta conoscenza sull'organico che afferirà al nuovo Consorzio;
- il Consorzio dovrà, se necessario modificare il nuovo Piano di organizzazione variabile al fine di tenere conto del personale eventualmente trasferito. Il costo del personale nei Consorzi è legato non solo al CCNL ma anche a deroghe concordate a livello aziendale. Occorre che nella relazione di accompagnamento il Commissario regionale evidenzi la casistica esistente.

1. Rilevazione del personale e degli amministratori

Il Commissario regionale rileva i rapporti, con riferimento al 31 dicembre 2016 o al 31 dicembre dell'anno antecedente la ricognizione, relativi a:

- gli amministratori;
- il personale.

1.1. Compenso degli amministratori (Scheda D1)

Riguardo agli amministratori la rilevazione riguarda:

- il compenso per l'anno 2016 del presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il compenso totale a qualsiasi titolo, per l'anno 2016, dei consiglieri escluso il presidente;
- il totale dei rimborsi spese riconosciuti agli amministratori che ne hanno diritto;
- il compenso assegnato nel 2016 al revisore dei conti.

1.2. Personale

Il personale del consorzio è costituito da tutti coloro che intrattengono un rapporto di lavoro a tempo indeterminato così come deriva dal libro matricola al 31 dicembre 2016. Vi possono essere casi in cui alcune posizioni del Piano di Organizzazione Variabile siano ricoperte mediante contratti a tempo determinato o incarichi di natura professionale. Per tale motivo la ricognizione ha per oggetto:

- il personale a tempo indeterminato;
- il personale a contratto.

1.2.1. Personale a tempo indeterminato

Il personale a tempo indeterminato viene censito individualmente secondo quanto riportato nella scheda D3:

- Numero di matricola

- Qualifica. La qualifica comprende le seguenti categorie:
 - o Direttore apicale
 - o Direttore dell'Area Tecnica
 - o Direttore dell'Area Amministrativa
 - o Dirigente
 - o Capo Settore
 - o Coordinatore
 - o Assistente
 - o Collaboratore
 - o Applicato
 - o Ausiliario
 - o Impiegato
 - o Capo operaio
 - o Operatore tecnico
 - o Operaio specializzato
 - o Operaio qualificato
 - o Operaio comune
- Inquadramento CCNL. Va indicato il parametro o la classe di appartenenza. Il parametro è compreso tra 100 e 187 mentre la classe va da I a IV.
- Anzianità di servizio. Va indicato l'anno di assunzione.
- Deroghe a CCNL. Va indicato il tipo di deroga e l'inquadramento relativo. Le deroghe sono classificabili come segue:
 - o inquadramento ad personam in parametro retributivo o classe di stipendio superiori alla classificazione CCNL
 - o indennità di funzione aziendale
 - o compenso ex art. 30 CCNL corrisposto mensilmente in via continuativa
 - o previdenza integrativa aziendale extra CCNL (es. PREVINDAI)
 - o assistenza integrativa aziendale extra CCNL (es. ASSIDAI integrativa FASI)
- Mantenimento a titolo personale della stabilità del rapporto di lavoro (sussistendo le condizioni ex art. 156 CCNL).
- Il numero di mensilità annue riconosciute.
- Eventuali note aggiuntive ed esplicative sulla posizione contrattuale del dipendente.
- Eventuali superminimi o indennità ad personam o di contratto aziendale.
- Eventuali benefit.

I dati riassuntivi del personale consortile devono essere riportati nella **scheda D2** in cui evidenziano alcune caratteristiche della struttura del consorzio:

- Struttura tecnica.
- Struttura amministrativa.
- Addetti alla gestione e manutenzione delle opere.

Nella struttura tecnica viene suddivisa a seconda del titolo di studio posseduto:

- laurea in materie ingegneristiche; rientrano in questa categoria la laurea in ingegneria, sia quinquennale, sia magistrale, sia triennale, così come eventuali lauree in architettura o altre lauree ingegneristiche.
- laurea in materie agronomiche o biologiche; comprende la laurea quinquennale, magistrale o triennale in scienze agrarie, scienze naturali, scienze biologiche, scienze ambientali e ogni altra laurea utile a ricoprire le funzioni agronomico-ambientali che il consorzio è chiamato a svolgere.
- altre lauree
- diploma di geometra

- diploma di perito
- assenza di diploma

La struttura amministrativa e contabile viene censita in base al numero di:

- laureati
- diplomati

Gli addetti alla gestione e manutenzione delle opere sono suddivisi tra:

- addetti stabili
- addetti stagionali

Per ogni categoria di personale occorre evidenziare quanti dipendenti hanno più di 60 anni.

Inoltre va specificato quanti sono i dipendenti maschi e le dipendenti femmine e quanti sono i portatori di handicap.

1.2.2. Personale a contratto

Il personale che a qualunque titolo diverso dal contratto a tempo indeterminato svolge mansioni o copre posizioni previste dal Piano di Organizzazione Variabile deve essere rilevato secondo la scheda D4.

Secondo quanto previsto dalla scheda viene rilevato:

- il tipo di prestazione
- la funzione
- la scadenza
- la retribuzione mensile

1.2.2.1. Tipo di prestazione

In questa voce viene descritta la natura del contratto, che può essere:

- prestazione professionale con partita IVA
- prestazione professionale senza partita IVA
- contratto a tempo determinato
- contratto a progetto
- contratto a chiamata
- contratto di collaborazione occasionale
- firocinio
- altro

1.2.2.2. Funzione

In questa voce va riportato il ruolo ricoperto tramite l'incarico ricevuto. Le posizioni possono essere:

- direttore
- direttore d'area
- dirigente
- quadro
- impiegato
- operaio

1.2.2.3. Scadenza

Va riportato il termine di scadenza del contratto vigente al 31 dicembre 2011.

1.2.2.4. Retribuzione mensile

L'importo da riportare è la retribuzione mensile lorda riconosciuta al netto dell'eventuale IVA.

Nel caso di compensi pattuiti forfetariamente occorre ricondurre il compenso all'importo mensile in base alla durata del contratto.

Scheda D1 - Compenso degli amministratori

Descrizione	Importo
Compenso anno 2016 Presidente Consiglio di amministrazione	
Compenso vice presidente anno 2016 Consiglio di amministrazione	
Totale compensi consiglieri - anno 2016	
Totale rimborsi spese consiglieri - anno 2016	
Compenso anno 2016 revisore dei conti	

Scheda D2 – Personale – dati riassuntivi			
CONSORZIO:		Numero	
PERSONALE TECNICO	LAUREATI MATERIE INGEGNERISTICHE	TOTALE	
		di cui > 60 anni	
	LAUREATI MATERIE AGRONOMICHE O BIOLOGICHE	TOTALE	
		di cui > 60 anni	
	ALTRI LAUREATI	TOTALE	
		di cui > 60 anni	
	DIPLOMATI GEOMETRI	TOTALE	
di cui > 60 anni			
DIPLOMATI PERITI	TOTALE		
	di cui > 60 anni		
RAPPORTI A TERMINE	TOTALE		
	di cui > 60 anni		
PERSONALE AMMINISTRATIVO E CONTABILE	LAUREATI	TOTALE	
		di cui > 60 anni	
	DIPLOMATI	TOTALE	
di cui > 60 anni			
NON DIPLOMATI	TOTALE		
	di cui > 60 anni		
TOTALE	UOMINI	TOTALE	
		di cui > 60 anni	
TOTALE	DONNE	TOTALE	
		di cui > 55 anni	
ADDETTI ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI	A TEMPO INDETERMINATO		
	STAGIONALI		
DISABILI L. 68/99: quota di riserva			
TOTALE DIPENDENTI DISABILI IN SERVIZIO			

Allegato E

Criteria per la rilevazione delle partecipazioni

La ricognizione delle partecipazioni in società controllate e collegate ha lo scopo di censire le attività svolte dai soggetti partecipati dal Consorzio e gli incarichi assegnati dal Consorzio a propri rappresentanti presso i Consigli di amministrazione delle società partecipate.

La rilevazione richiede di specificare:

- nome della società partecipata;
- tipologia di società:
 - o società per azioni;
 - o società in accomandita per azioni;
 - o società a responsabilità limitata;
 - o società consortile;
 - o società cooperativa;
- tipo di attività prevalente della società partecipata:
 - o produzione di energia;
 - o realizzazione e manutenzione opere civili;
 - o studi e progettazioni;
 - o servizi ambientali;
 - o altro. Nel caso in cui l'oggetto dell'attività della società partecipata non rientri nei casi precedenti occorre specificare l'attività;
- tipo di partecipazione:
 - o controllo totale da parte del Consorzio;
 - o partecipazione di maggioranza da parte del Consorzio;
 - o partecipazione di minoranza da parte del Consorzio;
- numero di amministratori nominati dal Consorzio
- compenso assegnato agli amministratori nominati dal Consorzio nell'anno 2016. Va indicato il compenso che è stato riconosciuto sotto qualsiasi forma agli amministratori nominati dal consorzio (indennità, gettone, rimborso spese, missione, ecc.) ed assegnato per lo svolgimento dell'attività di amministratore. Qualora gli amministratori nominati dal Consorzio nella stessa società percepissero compensi differenziati, vanno compilate più righe riportando in ciascuna i dati relativi agli amministratori con uguale compenso.

Allegato F

Ricognizione delle entrate e delle uscite

Scheda F1 - Entrate

Ricognizione valori economico/ finanziari dei Servizi						
Anno di riferimento: 2016 - Competenza						
		irrigazione	bonifiche	totale		
n. contribuenti						
Entrate						
		bonifica	irrigazione	polizia idraulica	altro	totale
ammontare contributi consortili (€)						
ammontare contributi pubblici all'attività corrente(€)						
lavori in concessione e altri contributi pubblici in conto capitale (€)	U.E.					
	Stato					
	Regione					
entrate per attività in gestione separata (€)	altro					
	per enti pubblici					
altre entrate (€)	per privati					

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 20 marzo 2017

Scheda F2 - Uscite

	bonifica	irrigazione	promiscuo	totale
costi operativi diretti (€)*				
spese per energia /(€)				
manutenzione ordinaria (€)				
manutenzione straordinaria (€)				
investimenti (€) **				
spese generali (€)				
totale (€)				

* di gestione ed esercizio delle opere (spese di funzionamento in genere) comprensivo di manodopera - promiscuo se non differenziabile

** spese per nuove opere

Allegato G

Relazione di accompagnamento della ricognizione

Gli elementi di cui al paragrafo 6 delle disposizioni sono oggetto di ricognizione da parte dei commissari regionali. La relazione illustrativa degli esiti della ricognizione verrà articolata secondo il seguente indice.

La relazione deve riportare la data e la firma del Commissario.

1. L'attività del consorzio

...
descrivere:

- *superficie territoriale, superficie effettivamente classificata di bonifica, superficie irrigua, superficie irrigata, superficie attrezzata*
- *i canali e tutti gli altri beni demaniali gestiti dal Consorzio*
- *le concessioni attive e passive*
- *il numero di contribuenti della bonifica e dell'irrigazione*
- *i dati economici di entrate e uscite*
- *le eventuali attività in gestione separata*
- *le eventuali attività condotte attraverso società partecipate*

2. Il patrimonio consortile

Evidenziare, sulla base dei dati provenienti dalle schede di rilevazione, la composizione, le particolarità, le eventuali criticità ed ogni elemento utile a darne una completa e fedele descrizione.

3. I rapporti con il personale

indicare:

- *il personale dipendente a tempo indeterminato, con specificazione dell'inquadramento contrattuale collettivo, degli orari di lavoro, degli eventuali provvedimenti in deroga al c.c.n.l.;*
- *i contratti a tempo determinato e di prestazione professionale, con specificazione del ruolo e delle mansioni assegnate, nonché della durata del contratto;*
- *le delibere ed usi aziendali in deroga al c.c.n.l. ancora in vigore;*
- *il TFR maturato e la congruità degli accantonamenti, compreso fondo infortuni professionali (solo per i Consorzi non iscritti al fondo ENPAIA);*
- *i pensionati consortili, verificando le posizioni ancora in corso e - nel caso di pensionati non a carico del Fondo ENPAIA - la capitalizzazione della pensione nelle poste passive dello stato patrimoniale).*

4. Altri rapporti giuridici

descrivere:

- *elenco contratti di locazione, di comodato e affitti attivi e passivi;*
- *i tributi pregressi non riscossi entro il 31 dicembre 2016 o il 31 dicembre dell'anno antecedente la ricognizione, verificandone la esigibilità a tale data;*
- *le vertenze legali in corso con ammontare presunto di oneri (spese legali comprese);*
- *gli incarichi professionali in corso e i relativi impegni di spesa;*
- *eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti o da riconoscere;*
- *elenco dei contratti di appalto;*
- *elenco dei contratti di fornitura (tesoreria, riscossione, utenze, assicurazioni, paghe, pulizia, ecc.);*

- la sussistenza dei residui attivi iscritti a bilancio;
- la verifica residui passivi;
- valutazione dei costi amministrativi di fusione: spese notarili, imposte di registro, ipotecarie e catastali).

Evidenziare i rapporti che saranno trasferiti al Consorzio di bonifica incorporante e quelli che saranno chiusi con la soppressione dell'attuale Consorzio.

5. Gli amministratori del Consorzio e delle società partecipate

Riportare i risultati della ricognizione inerente i compensi degli amministratori e il ruolo dei rappresentanti del consorzio nei consigli delle società partecipate.

7. Criticità

La relazione deve evidenziare le eventuali criticità riscontrate in termini finanziari, per la presenza di eventuali contenziosi in essere, ecc..

8. Compilazione schede

Dovranno essere riportate le informazioni relative alla compilazione delle schede. In particolare dovrà essere dato conto delle schede non compilate o compilate parzialmente.